



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 10/2022.

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso con il quale i coniugi ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Carla Tagliente e coadiuvati dalla dott.ssa Eliana Altalena quale organismo di composizione della crisi (OCC), hanno depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7, 7 bis, 8 e 9, legge n. 3/2012;

visto il provvedimento del giudice designato del 25.9.2022 che ha concesso ai ricorrenti termine di quindici giorni per il deposito di una proposta aggiornata (cfr. Tr. Pistoia, 8.7.2014), in modo da tener conto delle effettive posizioni dei creditori (Regione Lazio, [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l e [REDACTED] s.r.l.), che avevano manifestato *medio tempore* perplessità sulla quantificazione dei rispettivi crediti, ferme restando le modalità e tempistiche di pagamento già oggetto della proposta di accordo di ristrutturazione debiti del 14.7.2022;

vista la proposta aggiornata del 10.10.2022, sottoscritta anche dai terzi interventori [REDACTED] e dalla terza datrice di ipoteca [REDACTED] nonché la relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai suddetti articoli, è stata fissata udienza in data 23.11.2022 ai sensi dell'art. 10, l. n. 3/2012, nel corso della quale l'OCC ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta aggiornata;

visti i dissensi di [REDACTED] s.r.l., confermato in udienza, e [REDACTED] s.n.c.;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l. n. 3/2012, a cura dell'OCC, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co. 2, l. n. 3/2012, affinché, nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni;

rilevato che all'esito di tale riscontro, ed a seguito dell'invio di relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, sono pervenute le contestazioni di



██████████ s.r.l., da ritenersi tuttavia superabili, di modo che si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 2, l. n. 3/2012;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, così come aggiornato il 10.10.2022

In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, va rilevato che essi risultano sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10, l. n. 3/2012. Invero, il ricorrente ██████████ coadiuvato nell'attività dalla ricorrente ██████████ è titolare dell'omonima impresa agricola (P.I. ██████████, corrente in ██████████ alla via ██████████ che in quanto tale non è assoggettabile a fallimento e non supera, comunque, le soglie di fallibilità ex art. 1 co. 2 l. fall..

Quanto alle cause del sovraindebitamento, sono rinvenibili *in primis* in una malattia (*Staphylococcus aureus*) che sin dal 2012 ha colpito i bovini dell'azienda agricola del ricorrente, che implica la presenza di cellule somatiche nel latte di stalla. Ciò ha comportato ingenti spese per la cura per gli animali, nonché l'interruzione di molti rapporti commerciali, non potendo il ricorrente vendere il proprio latte. Ulteriori concause sono il dissesto di un partner commerciale dei ricorrenti ██████████ che ha comportato il mancato recupero di un proprio credito, nonché una serie di procedure esecutive, tra cui quella immobiliare n. ██████████ e quella mobiliare n. ██████████ che hanno minato l'immagine commerciale dell'impresa del ricorrente. A fronte di tale situazione, si è rivelata insufficiente la disponibilità mensile media negli ultimi tre anni del ricorrente, pari ad euro 1.212,30, per onorare i propri debiti e provvedere al sostentamento della propria famiglia, composta da cinque componenti.

Venendo all'esame dell'indebitamento complessivo, questo è di euro 315.398,01 e nello specifico è pari:

- > ad euro 8.706,87 per crediti prededucibili inclusi accessori (euro 5.706,87 quale compenso dell'OCC ed euro 3.000,00 quale compenso del legale);
- > ad euro 12.627,56 per crediti privilegiati da soddisfarsi per intero ██████████ per iva, ██████████ per finanziamento agricolo, ██████████ per bolli auto, ██████████ ██████████ per Tari 2020-2021 e Tasi);
- > ad euro 106.592,06 (prefalcidia) per crediti ipotecari da soddisfarsi al 60% ██████████ s.r.l., cessionaria di ██████████ s.p.a.);
- > ad euro 43.195,57 (prefalcidia) per crediti ipotecari da soddisfarsi al 35% ██████████ di ██████████ s.p.a., cessionaria di ██████████ s.p.a.);



> ad euro 144.275,95 (prefalcidia) per altri crediti da soddisfarsi al 15% [redacted] di Frosinone per credito privilegiato e tutti i titolari di crediti chirografari: [redacted] s.r.l. cessionaria di [redacted] s.p.a., Inps per cartelle di pagamento e sanzioni ex lege 689/1981, Amministrazione Provinciale per [redacted], diritto annuale della CCIAA di Frosinone [redacted] [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l., [redacted] per aggi e competenze, Fallimento [redacted] s.r.l., [redacted] s.c.a r.l.).

2. Tanto esposto, l'OCC, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento nella relazione particolareggiata dell'11.10.2022, ha escluso atti di disposizione o impugnati dai creditori, ha rappresentato la convenienza della proposta di accordo rispetto alla alternativa della liquidazione ed ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità dell'accordo stesso, da eseguirsi nel tempo massimo di 3 mesi dall'omologa mediante l'apporto delle somme necessarie da parte dei finanziatori della proposta di accordo [redacted] ciascuno per la quota pari al 50%.

Sempre l'OCC ha dato atto del raggiungimento della percentuale dell'89,95% dei consensi dei predetti creditori – mediante il meccanismo del silenzio assenso – percentuale superiore alla soglia del 60% richiesta dall'art. 11 co. 2, l. n. 3/2012. Al riguardo, bisogna precisare che non si deve tenere conto tra i creditori ammessi al voto di quelli prelatizi soddisfatti per intero, mentre i prelatizi che vengono soddisfatti solo in parte possono essere considerati ai fini del voto insieme ai chirografari. Ciò detto, i creditori ammessi al voto raggiungono un importo complessivo di euro 294.423,58, determinandosi così la soglia del 60%, necessaria per l'approvazione della proposta, in euro 176.654,14. Nel caso di specie [redacted] (euro 29.835,00) e [redacted] (euro 9.240,00) sono stati gli unici creditori a votare espressamente, in senso negativo. Ne consegue che la proposta di accordo deve ritenersi approvata, avendo votato in suo favore creditori rappresentanti (più correttamente) l'86,89% della complessiva posizione creditoria.

3. Focalizzando, quindi, l'attenzione sulle contestazioni avanzate da [redacted] deve rilevarsi l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza. L'art. 12 l. sovr. non specifica il tipo di obiezioni che possono essere sollevate. Si ritiene che oggetto delle contestazioni possano essere il raggiungimento dell'accordo, la fattibilità del piano e la capacità del debitore di adempiere a quanto indicato nella proposta. In particolare, per quanto concerne il raggiungimento dell'accordo, le contestazioni possono riferirsi al calcolo della maggioranza qualificata, alla quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, oppure, all'esclusione di alcuni crediti per la manifestazione del consenso. Non dovrebbero, invece, coinvolgere altri aspetti oggetto delle fasi precedenti della procedura, come la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 9 l. sovr., evidenziati



dal creditore in contestazione con le note scritte del 25.11.2022 (e dell'11.11.2022), per quanto in quelle precedenti dell'8.9.2022 nulla aveva espresso al riguardo.

Tali contestazioni risultano, ad ogni modo, infondate, dovendo osservarsi che:

(i) la sussistenza della meritevolezza in capo al sovraindebitato vale solamente ai fini dell'omologa del piano del consumatore, mentre nell'ipotesi di proposta di accordo, una volta esclusa la ricorrenza di atti in frode ai creditori, attestata dall'OCC, ciò che conta è che la proposta sia approvata da almeno il 60% del ceto creditorio, non dovendosi valutare, altresì, il requisito della meritevolezza del sovraindebitato ai fini dell'omologa dell'accordo; non sono, quindi, pertinenti tutte le considerazioni riguardanti la diligenza dei ricorrenti nell'assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, o comunque l'incidenza della malattia che ha colpito gli animali ed il dissesto del partner commerciale dell'impresa agricola del ricorrente sulla sua complessiva situazione di sovraindebitamento, considerazioni che, al più, potrebbero solamente rilevare sul piano della convenienza della proposta e dissuadere i creditori dall'espressione di un voto positivo, voto che rimane pur sempre una loro prerogativa;

(ii) sono specificamente indicate le passività della ricorrente [REDACTED] relative alla posizione con [REDACTED]

(iii) la perizia dei ricorrenti riguardanti i terreni spiega ragionevolmente i motivi per cui non possa tenersi conto dei più alti valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare, trattandosi di fondi siti in zone scoscese e prive di irrigazione che potrebbero essere appetibili solo per chi svolga attività agricola in quelle zone montane (Pico) e previo investimento di denaro volto alla loro bonifica;

(iv) il ricavato della vendita di cui all'esecuzione mobiliare n. [REDACTED] sicuramente è da destinarsi al maggior fabbisogno della proposta di accordo aggiornata il 10.10.2022;

(v) i beni mobili registrati non sono stati considerati nel fabbisogno per la loro vetustà e quindi l'irrisorietà del loro valore, risalendo due autovetture agli anni '80 e '90 ed essendo stata [REDACTED] oggetto di furto;

(vi) anche gli altri beni mobili sono di valore irrisorio e quindi esclusi dalla provvista; del resto, il creditore in contestazione con pignoramento del 21.10.2020 ha sottoposto a vincolo esecutivo solamente un carro miscelatore rimasto invenduto al momento della sospensione dell'esecuzione forzata ed un trattore; ancora, è lo stesso creditore in contestazione che ritiene eccessiva la percentuale di soddisfacimento del creditore con privilegio mobiliare, stante l'esiguità del valore dei beni mobili;

(vii) discorso analogo vale anche per gli animali da stalla del ricorrente, che peraltro nel corso del tempo sono stati affetti dalla malattia sopra indicata;



(viii) lo stesso creditore in contestazione avrebbe potuto indicare eventuali crediti dei ricorrenti derivanti da contribuenti [REDACTED] soggetti ad iscrizione in pubblici registri;

(ix) l'aumento dei crediti nella proposta aggiornata si giustifica in quanto tra le somme dovute devono essere conteggiati anche gli interessi, specificandone misura e modalità di determinazione, i crediti contestati, con la precisazione della contestazione, nonché le singole cause di prelazione che assistono i singoli creditori;

(x) le osservazioni del creditore in contestazione non possono avere la pretesa di riscrivere la proposta di accordo, essendo questa prerogativa dei ricorrenti e potendo i creditori solamente votarne l'approvazione o meno; pertanto, non sono pertinenti lì dove rivolte alla mancata falcidia di taluni crediti prelatizi e, comunque, irrilevanti in relazione alle quantificazioni dei crediti, in quanto pur tenendosene conto la soglia di approvazione sarebbe superiore al 60%; ancora, l'importante è che venga offerto al creditore prelatizio una somma non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, per cui è corretta la proposta nel punto in cui offre al creditore [REDACTED] euro 63.000,00 circa a fronte di un eventuale prossimo valore di realizzo dell'abitazione dei ricorrenti di euro 58.000,00 (stimata inizialmente in euro 295.395,00);

(xi) il creditore in contestazione non può compiere ulteriori osservazioni sull'entità del credito oggetto di proposta, ostandovi la necessità di definire la procedura di sovraindebitamento in tempi celeri e avendole già compiute con le note dell'8.9.2022; quanto ai compensi di Ufficiale giudiziario e IVG avrebbe dovuto attivarsi per tempo per ottenere la loro liquidazione. Inoltre, non ha dimostrato che le spese e le competenze sostenute nelle due procedure esecutive siano state sostenute nell'interesse comune dei creditori;

(xii) infine, deve ritenersi che la proposta di accordo sia preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. *cram down*). L'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento del nucleo familiare, come indicato dal giudice. Orbene nel caso di specie sul ricavato della vendita dell'immobile abitato dal nucleo familiare dei ricorrenti e dei terreni, il primo avvinto da abusi insanabili ed i secondi scarsamente appetibili sul mercato per cui è probabile una dimidiazione del loro valore di stima, si otterrebbe un valore non superiore a quello che la proposta di accordo destina ai creditori, pari a complessivi euro 122.049,51. I ricorrenti, inoltre, sarebbero costretti a prendere in locazione un immobile, senza che residui alcun loro credito pignorabile, dovendo il reddito residuo essere destinato alle ordinarie esigenze di vita. Pertanto, si assisterebbe ad un inutile sacrificio per i ricorrenti, senza alcun sensibile beneficio per i creditori.

4. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte l'accordo deve quindi essere omologato; le sue modalità esecutive, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse ai ricorrenti, che



lo dovranno adempiere secondo le indicazioni descritte nella proposta e sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

ritenuto, inoltre, giustificato il fabbisogno mensile dei coniugi ricorrenti in euro 1.350,00 mensili, come indicato dall'OCC, in modo da garantire loro un tenore di vita dignitoso;

ritenuto, altresì, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità, i quali non possono procedere esecutivamente sui beni menzionati dal piano, essendo stata esclusa la loro liquidazione;

ritenuto, infine, quanto alle spettanze dell'OCC, che il compenso per lo stesso previsto nella proposta di accordo risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, aggiornato al 10.10.2022, proposto dai ricorrenti [REDACTED] titolare dell'omonima impresa agricola individuale, e [REDACTED]

b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

c) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei coniugi ricorrenti sia pari ad euro 1.350,00;

d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

e) liquida in favore dell'OCC Dott.ssa Eliana Altalena l'importo di euro 5.706,87, comprese spese forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, che pone a carico dei ricorrenti come da proposta di accordo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 13.12.2022

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

